



Città di Saluzzo

***PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI
PUBBLICITARI
PER LA DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE
DEI MEZZI PUBBLICITARI ED
AFFISSIONALI***

A - Parte normativa

Adottato con delibera del Consiglio Comunale 3 luglio 2017, n. 37

Modificato ed integrato con delibera del Consiglio Comunale 30 novembre 2022, n. 66

Struttura e Contenuto del Piano

INDICE

1. PREMESSE

1.1. Oggetto del piano generale impianti

1.2. Finalità

1.3. Criteri generali

1.4. Ambito di applicazione

2. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

3. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO

4. DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

4.1. Definizioni

4.2. Durata dell'esposizione

4.3. Norme generali di installazione

4.3.1. Tipologia, Forma, colore e materiali

4.3.2. Dimensioni

4.3.3. Struttura

4.3.4. Illuminazione

4.3.5. Distanze, altezze e posizionamento

4.4. Caratteristiche tecniche degli impianti e modalità di installazione

4.4.1. Cartelli

4.4.2. Preinsegne

4.4.3. Pubblicità Temporanea: striscioni, locandine, stendardi, paline totem e altri mezzi pubblicitari

4.4.4. Abrogato

4.4.5. Impianto pubblicitario di servizio – pubblicità permanente

4.4.6. Pubblicità eseguita con mezzi sonori

4.4.7. Pubblicità sui veicoli

4.4.8. Mezzo pittorico e gigantografia sui ponteggi

4.4.9. Impianti all'interno di strutture sportive

4.4.10. Volantinaggio

***4.4.11. Cavalletti espositivi, Lavagne a parete, Roll up e bandiere a Vela
a carattere temporaneo***

***4.4.11.bis Installazione cavalletti espositivi bifacciali riservata al
Comune di Saluzzo o a enti ad esso strumentali***

***4.4.12 Impianti pubblicitari annessi alle colonnine di ricarica per
autoveicoli a carattere temporaneo***

***4.5. Installazione dei mezzi pubblicitari nell'ambito della zona di
rispetto dei cimiteri***

5. DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA'

6. TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

7. AUTORIZZAZIONI E AUTORITA' COMPETENTE

7.1. Documentazione per il rilascio di autorizzazioni permanenti

7.1.1. Rilascio per le autorizzazioni permanenti

7.1.2. Durata

7.1.3. Obblighi del titolare dell'autorizzazione

7.2. Documentazione per il rilascio di autorizzazione temporanea

7.3. Vigilanza

7.4. Prescrizioni relative agli impianti esistenti

8. SANZIONI AMMINISTRATIVE

9. IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

9.1. Norme particolari per le pubbliche affissioni

10. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. PREMESSE

1.1. Oggetto del piano generale impianti

Il presente piano, sostitutivo del precedente approvato con D.C.C. 23 del 16.04.2009, ha per oggetto l'insieme delle norme che disciplinano la Gestione dell'attività pubblicitaria e della installazione di strutture, opere e manufatti recanti messaggi pubblicitari ed affissionali.

Il Piano Generale degli Impianti è redatto secondo le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 3 e del comma 8 dell'art. 36 del D.Lgs. 507/93, con specifico riferimento alle norme contenute nel D.Lgs 285/92 "Nuovo Codice della strada" e successive modificazioni, nonché di quelle del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Si compone dei seguenti documenti:

- A - Parte normativa;
- B - Planimetria suddivisione del territorio comunale, individuazione delle zone e delle aree;
- C - Abaco per l'applicazione della normativa nel centro abitato e lungo le strade comunali;
- D - Schemi tipologici ammessi nel centro abitato e lungo le strade comunali.

1.2. Finalità

Finalità del Piano Generale Impianti è di regolamentare il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie salvaguardando l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, le compatibilità di natura architettonica, archeologica, artistica, ambientale e paesaggistica.

Il Piano Generale Impianti determina la tipologia, il numero, le distanze, le caratteristiche dei mezzi pubblicitari ed affissionali, siano essi apposti su proprietà pubbliche o private, nonché il numero degli impianti destinati alla Pubblicità a mezzo di Affissione Diretta.

Le forme di pubblicità previste dal Piano Generale Impianti non potranno essere in contrasto con le esigenze di viabilità, urbana ed extraurbana, di sicurezza, dello sviluppo delle zone di espansione residenziale, commerciale e industriale.

Ai fini delle Pubbliche Affissioni, scopo del Piano Generale Impianti - determinando caratteristiche, quantità e dislocazione degli impianti di pubbliche affissioni - è di garantire l'interesse pubblico nella diffusione di manifesti di Istituto del Comune, dello Stato, della Regione e degli altri Enti Territoriali, nonché la salvaguardia del diritto fondamentale di ciascun cittadino alla libera espressione del pensiero attraverso l'affissione di manifesti comunque privi di rilevanza economica.

Inoltre il Piano Generale Impianti indica la parte di Impianti affissionali destinati ad accogliere messaggi di carattere commerciale, la cui affissione è richiesta al Servizio Pubblico.

Il P.G.I. si pone anche come obiettivo la garanzia della sicurezza, dell'estetica e della funzionalità degli impianti al fine di consentire un corretto inserimento dei mezzi pubblicitari e di affissione nell'ambito del territorio Comunale.

Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, si prefigge lo scopo di tutelare i valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio Comunale.

1.3. Criteri generali

Il P.G.I. determina le modalità di effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni autorizzati dall'Amministrazione comunale, anche ai fini dell'applicazione dei tributi ad esse relativi: imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

E' fermo il divieto di installazione di impianti pubblicitari quando il contenuto risulti contrario al pubblico decoro, alla morale ovvero lesivo o discriminatorio rispetto ai diritti ed alla dignità della persona, ovvero alluda o simuli comportamenti violenti, lesivi od offensivi.

Il Piano è completato dalle norme che dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti e disciplinano termini e modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con lo stesso e con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Il Piano Generale Impianti è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale previa acquisizione dei Pareri dei Dirigenti del Settore Servizi Finanziari, Governo del Territorio, Sviluppo Compatibile del Territorio e del Comandante della Polizia Municipale. Sono ammesse modifiche non incidenti sulla struttura generale del Piano con *Deliberazione di Giunta Comunale previa acquisizione parere della 2^a Commissione Consiliare Permanente*.

1.4. Ambito di applicazione

Le norme contenute nel presente Piano, relativamente alla pubblicità esterna e alle pubbliche affissioni trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione istituzionale, commerciale e privata, così come classificata secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, inclusa la pubblicità effettuata con veicoli, aeromobili, messaggi sonori o mediante distribuzione di manifesti o altro materiale pubblicitario e comunque in forma ambulante. Sono escluse le insegne di esercizio, così come definite dall'articolo 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.

La segnaletica direzionale di tipo industriale, commerciale, artigianale, installata ai sensi dell'art. 134 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 con la modifiche introdotte dal D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610, non è da considerare mezzo pubblicitario ma segnaletica stradale verticale ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 285/92 e dell'art. 134 del D.P.R. 495/92.

Le norme del presente Piano si attengono alla seguente distinzione:

Fuori dal Centro Abitato

In questo caso si applicano le disposizioni, di cui all'art. 23 del Codice della Strada e dell'art. 51 del relativo Regolamento.

Nel centro abitato

La nozione di Centro Abitato, ai fini del presente Piano, è quella stabilita dalla legge.

Sulla base di quanto contenuto nell'art. 23 comma 6 del Codice della Strada, i Comuni hanno la facoltà di concedere deroghe, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, art. 51 comma 4, stabilisce inoltre che la distanza dal limite della carreggiata, all'interno dei centri abitati, è fissata dal presente Piano, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 6 del Codice della Strada. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

2. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

In relazione alle diverse caratteristiche delle strutture viarie, il Codice della Strada all'art. 2, comma 2 prevede la seguente suddivisione delle strade:

A - Autostrada:

strada extra urbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - Strada extraurbana principale:

strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C - Strada extraurbana secondaria:

strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.

D - Strada urbana di scorrimento:

strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E - Strada urbana di quartiere:

strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F - Strada locale:

strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al comma 1 art. 2 del Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.

Ai fini di quanto disposto dal Vigente Regolamento, le strade di tipo C, all'interno del centro abitato, vengono classificate come urbane di tipo E.

Delimitazione del centro abitato

La delimitazione del centro abitato è definita dall'art. 3 del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) come: *"insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada"*.

La delimitazione del centro abitato ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente piano è quella definita con la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 23.2.2005. Eventuali variazioni della predetta perimetrazione sono da intendersi automaticamente recepite nel presente strumento senza ulteriore formalità.

3. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO

In seguito all'esame del contesto del territorio all'interno del centro abitato, lo stesso viene suddiviso nelle seguenti zone omogenee:

ZONA A: CENTRO STORICO ED AREE DI INTERESSE STORICO, contrassegnata con tratto **rosso** sulla Planimetria suddivisione del territorio comunale, individuazione delle zone e delle aree;

ZONA B0: ACCESSI ALLA CITTA', contrassegnata dal perimetro **arancione** sulla Planimetria suddivisione del territorio comunale, individuazione delle zone e delle aree;

ZONA B1: CENTRO URBANO CHE CIRCONDA IL CENTRO STORICO, contrassegnata dal perimetro **blu** sulla Planimetria suddivisione del territorio comunale, individuazione delle zone e delle aree;

ZONA B2: CENTRO ABITATO DELLE FRAZIONI CERVIGNASCO E VIA DEI ROMANI, come individuato nella deliberazione della giunta comunale n. 63 del 23.2.2005 e s.m.i.;

ZONA C: RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE.

ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE:

contrassegnata con tratteggio **verde** sulla Planimetria suddivisione del territorio comunale, individuazione delle zone e delle aree;

4. DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

4.1. Definizioni

Ai fini del presente Piano viene definito mezzo pubblicitario qualunque supporto di qualsiasi materiale costituito, adatto per l'esposizione dei messaggi pubblicitari in genere e cioè di tipo propagandistico, pubblicitario, informativo, direzionale, ed altro, con esclusione di tutta la segnaletica stradale, delle insegne di esercizio e delle insegne dei distributori di carburante regolamentati dal D.lgs 32/1998 e s.m.i.

4.2. Durata dell'esposizione

I mezzi pubblicitari di cui trattasi possono avere durata temporanea o permanente, in relazione al periodo di esposizione:

TEMPORANEA

In questa categoria ritroviamo i mezzi finalizzati all'esposizione di pubblicità relativa a speciali eventi di durata limitata, quali ad esempio: manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, effettuate mediante striscioni, stendardi, gonfaloni, cartelli, totem, ecc..

Gli impianti rientranti in questa categoria, non potranno in alcun caso avere durata di esposizione superiore a quella stabilita nel provvedimento autorizzativo.

PERMANENTE

Rientrano in questa categoria i mezzi pubblicitari, vincolati solidamente al suolo od altre strutture, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi attraverso cartelli, preinsegne, tabelle murali, pensiline, orologi, ecc.

Gli impianti rientranti in questa categoria non potranno in alcun caso avere durata di esposizione superiore ad anni tre, rinnovabili.

Per questi mezzi, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, l'ufficio Comunale competente stabilisce la durata ammessa e il termine per l'inizio dei lavori. Trascorso il termine stabilito l'autorizzazione è da intendersi decaduta.

4.3. Norme generali di installazione

Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, indipendentemente da altre normative, dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni e quanto previsto dal vigente Codice della Strada relative agli argomenti di seguito illustrati.

4.3.1. Tipologia, Forma, colore e materiali

Sul Documento: "Allegato D - Schemi tipologici ammessi nel centro abitato e lungo le strade comunali", sono individuate le tipologie degli impianti esclusivamente ammesse all'interno della perimetrazione del centro abitato e lungo le strade comunali – modifiche alle stesse sono ammesse con Deliberazione di Giunta Comunale previa predisposizione di elaborato grafico rettificativo/integrativo del Documento da sottoporre al parere della 2^a Commissione Consiliare Permanente.

Su tutto il territorio Comunale non è ammesso il posizionamento di transenne parapedonali per la diffusione di messaggi pubblicitari.

I mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.

I mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

I segni orizzontali reclamistici sui veicoli devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati alle superfici, nel momento dell'utilizzo.

4.3.2. Dimensioni

Le dimensioni, espresse in m² di superficie, dei mezzi pubblicitari installati nel centro abitato e lungo le strade comunali sono indicate nel documento Schemi tipologici ammessi nel centro abitato e lungo le strade comunali e differenziate in relazione alla tipologia ed alla zona di collocazione, tenendo conto di quanto previsto dal Codice della Strada.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m².

4.3.3. Struttura

Le strutture di sostegno e di fondazione, sia per le esposizioni temporanee che per quelle permanenti, devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Nel caso in cui anche il retro della struttura sia esposto alla pubblica vista esso dovrà essere rifinito ed oggetto di manutenzione.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

4.3.4. Illuminazione

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

Nel caso di intersezioni semaforiche, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare posti di pronto soccorso medico.

4.3.5. Distanze, altezze e posizionamento

Distanze

I mezzi pubblicitari come definiti dall'art. 23 del Codice della Strada e dal presente Piano, al di fuori dei centri abitati e all'interno degli stessi, dovranno osservare le prescrizioni stabilite dall'art. 23 del Codice della Strada e dagli articoli 48, 49, 50, 51, 52 del relativo Regolamento di Attuazione, fatte salve le seguenti diverse disposizioni in deroga all'interno del centro abitato in conformità al richiamato art. 23 del Codice della Strada.

Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- m. 3 dal limite della carreggiata;

- m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- m. 150 prima dei segnali di indicazione;
- m. 100 dopo i segnali di indicazione;
- 100 dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20) del codice;
- m. 250 prima delle intersezioni e delle rotatorie;
- m. 100 dopo le intersezioni e dopo le rotatorie;
- m. 200 dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- in corrispondenza delle intersezioni e delle rotatorie;
- lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- sui ponti e sottoposti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

I divieti sopra citati, con l'esclusione del posizionamento in curva, non si applicano per le insegne parallele al senso di marcia e in aderenza ai fabbricati.

Per tutti gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m², non si applicano, **fuori dai centri abitati**, le distanze previste al comma 2 del citato art. 51 ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del Codice della Strada.

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di

carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato nei seguenti punti:

- a) in corrispondenza delle intersezioni;
- b) lungo le curve come definite all'[articolo 3, comma 1, punto 20\), del codice della strada](#) e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- c) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- d) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- e) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- f) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- g) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

è consentito nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 30 m, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

e comunque all'interno del centro abitato, alle distanze e secondo le indicazioni riportate "sull'Abaco per l'applicazione della normativa *nel centro abitato e lungo le strade comunali*" che prevalgono rispetto a quelle stabilite dal Codice della strada in base all'[articolo 23, comma 6, del codice](#) medesimo.

Entro i centri abitati è ammessa la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli, nel rigoroso rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8 del regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici, dei segnali stradali di pericolo e prescrizioni e dalle intersezioni, a partire da una distanza minima di metri 30.

Gli impianti posizionati diagonalmente rispetto alle strade (né paralleli, né perpendicolari) dovranno rispettare le prescrizioni più restrittive.

Altezze e posizionamento

Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera **fuori dai centri abitati**, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

Il bordo inferiore degli striscioni posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una

quota non inferiore a 5,1 metri rispetto al piano della carreggiata.

In ogni caso, per impianti paralleli al senso di marcia, è vietato installare in allineamento un numero di impianti superiore a tre elementi contigui se distanti meno di 10 m l'uno dall'altro, fatta eccezione per le paline temporanee all'interno del centro abitato.

Pubblicità nelle rotatorie e nelle aree verdi

Fatto salvo quanto disposto ai commi successivi, e particolari circostanze conformi al codice della strada e' vietata la pubblicità sulle rotatorie stradali.

Limitatamente alle zone B0, B1, B2 e C, con lo scopo di migliorare l'estetica e la gestione delle rotatorie stradali e previa idonea e specifica convenzione da stipulare con soggetti pubblici o privati per la realizzazione e/o manutenzione a titolo gratuito del verde, delle essenze, delle specie arboree naturali e dell'illuminazione pubblica ivi contenuta, è consentita la collocazione di una targa, di dimensioni non superiori 100 cm di base e 50 cm di altezza, contenente lo stemma del comune con la seguente dicitura "area verde allestita/realizzata da ... (ragione sociale o denominazione del soggetto privato)" oltre al logo commerciale dello sponsor. La suddetta targa, eventualmente illuminata, deve essere collocata ad una distanza massima da terra di 10 cm. per non più di due direttrici di marcia tra loro contrapposte.

La medesima convenzione di cui al paragrafo precedente può essere stipulata, limitatamente alle zone B0, B1, B2 e C per la manutenzione a titolo gratuito delle aree verdi. In tal caso è consentita la collocazione di 1 targa di dimensioni non superiori a 50 cm quadrati, per ogni 250 metri quadrati di superficie a verde, e comunque non superiore al metro quadrato.

Stazioni di Servizio

Nelle stazioni di servizio, *fuori dei centri abitati*, possono essere collocati mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo B, semprechè gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

All'interno delle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio ad esse collegate sono ammessi esclusivamente i mezzi pubblicitari riportanti messaggi riferiti a prodotti strettamente inerenti l'attività esercitata dalla stazione stessa.

Dal computo della superficie dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq. per ogni servizio prestato.

4.4. Caratteristiche tecniche degli impianti e modalità di installazione

Vengono di seguito illustrate le diverse tipologie di impianti pubblicitari ed affissionali prese a riferimento.

4.4.1. Cartelli

Si definisce "**cartello**" un manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Il cartello non dovrà sporgere in ogni caso sulla sede stradale.

E' vietata l'installazione di cartelli sui tetti dei fabbricati.

E' vietata l'installazione dei cartelli pubblicitari "TABELLA A" del documento "ALLEGATO D" corrispondente al 1° modello tipologico a partire dall'alto del "DOCUMENTO C – Abaco Tipologia Impianti Pubblicitario".

COLLOCAZIONE SU PONTEGGI O RECINZIONI NONCHE' SU BALCONI E/O FINESTRE A USO CANTIERE ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI

L'installazione temporanea di mezzi pubblicitari, diversi da quelli pittorici, sui ponteggi o recinzioni dei cantieri, nonché sui balconi e/o sulle finestre di immobili in cui sono in corso lavori (in quest'ultimo caso previa autorizzazione del proprietario e/o dell'amministratore del condominio) può essere autorizzata, per tutta la durata del cantiere, unicamente per pubblicità relative a ditte operanti nei cantieri stessi, o ad essi correlate, o per attività commerciali temporaneamente coperte da installazioni, impalcature o altro; tali mezzi pubblicitari potranno avere una superficie massima di 6 metri quadrati ad adeguata altezza da terra. La superficie massima utilizzabile è stabilita nel 50% dell'intera facciata.

CARTELLI DI GRANDE FORMATO

In aderenza ai fabbricati all'interno dei centri abitati:

i cartelli di grande formato aventi dimensioni pari o superiori a 600x300 cm, possono essere installati solo nella zona C, in aderenza ai fabbricati ed unicamente su pareti cieche e devono essere posti ad un'altezza minima da terra di 5 metri. La superficie massima utilizzabile è stabilita nel 50% dell'intera facciata.

La collocazione diversa da quella di cui al comma precedente, è ammessa nelle zone B0 relativamente alle specifiche posizioni indicate dall'Amministrazione, individuate in corrispondenza di una per ogni accesso alla città e solo ed esclusivamente in coincidenza del lato di ingresso, fermo restando i rispetti delle norme.

DURATA CARTELLI TEMPORANEI

L'esposizione temporanea di cartelli e/o manufatti temporanei (tipo vele), aventi carattere commerciale, è ammessa per un periodo massimo di 30 giorni, per non più di

tre volte all'anno per la medesima attività pubblicizzata, con un intervallo tra ciascuna volta di almeno 30 giorni.

4.4.2. Preinsegne

Si definisce "**preinsegna**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Le dimensioni delle preinsegne sono quelle stabilite dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada e devono essere pari a m 1,25 x 0,25, al fine di garantire uniformità nell'installazione degli impianti.

Le installazioni di segnaletica per indicazione a carattere commerciale, artigianale, industriale, turistico e comunque di interesse pubblico devono essere previste e realizzate sulla base delle prescrizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

In tal senso dovranno essere conformi come tipo, colore, dimensioni, grafie e simboli a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 400 del 9/02/1979 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Gli impianti, conformi al documento "*Schemi tipologici ammessi nel centro abitato e lungo le strade comunali*" saranno autorizzati a condizione che la stessa struttura possa contenere fino a 6 preinsegne corrispondenti ognuna a diversa attività, e che le stesse abbiano uguali dimensioni. E' obbligatoria l'installazione in forma aggregata su medesimo supporto quando l'impianto non raggiunge il numero massimo sopra ammesso con obbligo di ospitalità di preinsegne appartenenti a soggetti terzi senza alcun rimborso o indennizzo, con esclusione di obbligo di richiesta di assenso all'originario richiedente l'impianto (forma totalmente gratuita).

Ai fini del mantenimento del decoro urbano e per contenere il proliferare di numerose installazioni a distanze troppo ravvicinate, dovranno prioritariamente essere occupati gli spazi disponibili sui relativi impianti preesistenti fino a concorrere alla copertura degli spazi liberi.

Nell'ipotesi di mancata occupazione per singolo impianto di più di 4 spazi per periodo maggiore di mesi 6, sussiste l'obbligo di rimozione dell'impianto. Non si considera occupato lo spazio portante il messaggio "Spazio libero" o simile.

In alternativa è ammessa l'installazione di una sola preinsegna su un unico palo; per un numero superiore, è obbligatorio utilizzare la struttura di cui sopra con obbligo di

ricorso alla precedente tipologia nell'ipotesi di esigenze di installazione di ulteriori preeinsegne in un raggio di mt 100

Gli impianti saranno collocati in modo che le frecce siano ad un'altezza minima dal suolo di 2,0 metri ed ad una massima di 3,5 metri, purché non creino impedimento visivo alla viabilità.

Nelle zone A e B la collocazione delle preinsegne è ammessa, su appositi supporti progettati dall'Amministrazione Comunale e di proprietà dell'Amministrazione comunale, uniformi per l'intero territorio e definiti dal Settore Governo del Territorio il cui posizionamento verrà approvato di volta in volta dal settore competente al rilascio dell'autorizzazione. Tali strutture potranno essere unicamente posizionate all'inizio delle vie per segnalare la posizione di negozi e botteghe.

4.4.3. PUBBLICITÀ TEMPORANEA: STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI, PALINE, TOTEM E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI.

Si definisce "**Locandina**" l'elemento [stampato](#) che può essere di tipo informativo, pubblicitario o di [propaganda](#), realizzata principalmente per essere esposta nei pressi delle strutture di un punto vendita.

Si definisce "**Striscione**" l'elemento bidimensionale posizionato a titolo temporaneo realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o supporto rigido o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta (illuminato).

Si definisce "**Stendardo**" il mezzo pubblicitario mono o bifacciale realizzato in materiale polivinilico o simile, resistente agli agenti atmosferici, saldamente ancorato all'apposito palo di sostegno, ai fini del rispetto delle condizioni di sicurezza.

Si definisce "**Palina**" l'elemento posizionato a titolo temporaneo, di superficie pari a 70 cm di base e cm. 100 di altezza, costituita da supporto rigido e saldamente ancorata al terreno ed opportunamente controventata, ai fini del rispetto delle condizioni di sicurezza.

Si definisce "**Totem**" il mezzo di informazione istituzionale realizzato in materiale polivinilico o similare, resistente agli agenti atmosferici collocato su di una propria struttura di sostegno (mono o bifacciale).

L'esposizione di striscioni, locandine, stendardi, paline e totem deve essere temporanea ed è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle 24 ore successive allo stesso.

Per le distanze si applicano le norme di cui al precedente punto 4.3.5

I mezzi pubblicitari, in ogni caso, non devono ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento e non indurre confusione in relazione alla colorazione che possa non essere fraintesa con quelli dei segnali stradali.

MEZZI PUBBLICITARI AVENTI CARATTERE COMMERCIALE E ISTITUZIONALE: STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI, PALINE, TOTEM ED ALTRI IMPIANTI

Sono definiti mezzi **Istituzionali** gli striscioni, le locandine, gli stendardi, le paline e i totem che pubblicizzano iniziative e manifestazioni istituzionali non aventi scopi di lucro, privi di sponsorizzazioni commerciali. Questa tipologia di impianti è esclusivamente riservata alla promozione di attività istituzionali del Comune o di altri Enti pubblici.

Il soggetto richiedente per la collocazione di striscioni nelle postazioni su indicate deve obbligatoriamente essere un Ente Pubblico o un'Associazione senza finalità di lucro e che abbia ottenuto per la specifica manifestazione il patrocinio di un'Amministrazione pubblica.

STRISCIONI TEMPORANEI

Si definisce "**striscione**" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura (purché sufficientemente resistente alle sollecitazioni del vento in ragione della modalità di esposizione, ai fini del rispetto delle condizioni di sicurezza), privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.

Il bordo inferiore degli striscioni, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

Resta inteso che avranno carattere prioritario gli striscioni istituzionali del Comune, ovvero quelli che pubblicizzano manifestazioni dallo stesso patrocinato non aventi scopo di lucro, ma contenenti sponsorizzazioni commerciali.

L'esposizione di striscioni aventi carattere commerciale è consentita nella seguente postazione:

- Corso Piemonte, angolo Piazza Montebello;

I rimanenti striscioni sono consentiti unicamente nelle seguenti Vie delle zone B e C:

- Via Consolata (solo striscioni istituzionali);
- via Spielberg (solo striscioni istituzionali);

E' ammessa inoltre la collocazione di striscioni istituzionali in Corso Italia (n. 1 posizione collocata tra il civico numero 22 ed il civico numero 39) nel caso in cui il soggetto richiedente sia un Ente Pubblico o un'Associazione senza finalità di lucro e che abbia ottenuto per la specifica manifestazione il patrocinio dell'Amministrazione comunale.

Per le distanze si applicano le norme di cui al precedente punto 4.3.5

PALINE TEMPORANEE

L'esposizione di paline aventi carattere commerciale, oppure che prevedono manifestazioni non aventi scopo di lucro, ma contenenti sponsorizzazioni commerciali, non è consentita nella zona A e nelle aree di rispetto dei cimiteri; nelle restanti zone è subordinata all'occupazione del suolo pubblico per un massimo di 30 gg. e non più di 3 volte l'anno per la stessa ditta pubblicizzata.

Verranno prese in considerazione solo le domande di autorizzazione all'esposizione di paline che interessino frazioni di periodi di occupazione che non oltrepassino i sei mesi dalla domanda.

Le strutture sopra dette sono ammesse nelle successive postazioni e secondo le disposizioni riportate:

- Corso Beato Ancina, in numero massimo di dieci, sul lato destro direzione Via Savigliano, lungo il viale alberato, nel tratto compreso tra Via Antica Torino e Via Bagni;
- Via Torino in numero massimo di dieci, sul lato destro direzione centro città nel tratto compreso tra i numeri civici 73 e 85;
- Via Revello in numero massimo di cinque, lato destro direzione centro città, sul fronte opposto al numero civico 14;
- Via Cuneo in numero massimo di quindici, sul lato destro direzione centro città lungo il viale alberato, entro la delimitazione del centro abitato fino al civico 33, da allinearsi con gli alberi;
- SR 589 (Via Pinerolo) in numero massimo di cinque, sul lato destro direzione centro città, nell'area verde davanti al nuovo parcheggio sotterraneo, oltre il limite di mt. 50 dal perimetro del cimitero;

Come precedentemente richiamato, devono presentare dimensione massima di mt. 1.00 X 0.70, e devono essere posizionate con una distanza dalla carreggiata di almeno:

- mt. 1.50 poste perpendicolari al senso di marcia, fatti salvi viali alberati per i quali è prescritto l'allineamento con le alberature;
- Dovrà comunque essere rispettata la distanza di 10 metri dai segnali stradali, dagli impianti semaforici, dalle intersezioni e dagli altri cartelli.

Si precisa altresì che è fatto divieto assoluto di installazione nelle fasce di rispetto del cimitero.

La distanza tra una palina e quella che la segue o precede non deve essere inferiore a 5 m, fatto salvo in caso di viale alberato con interasse di piantumazione diversa.

Resta inteso che avranno carattere prioritario le paline istituzionali del Comune, ovvero quelle che pubblicizzano manifestazioni dallo stesso patrocinate non aventi scopo di lucro, ma contenenti sponsorizzazioni commerciali.

Per le distanze si applicano le norme di cui al precedente punto 4.3.5

TOTEM E ALTRI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA IN MATERIALE RIGIDO

Si definisce “**Totem**” il mezzo di informazione realizzato in materiale polivinilico o similare, resistente agli agenti atmosferici collocato su di una propria struttura di sostegno (mono o bifacciale).

Le dimensioni massime ammissibili, la forma, sono quelle riportate nel documento Schemi tipologici ammessi *nel centro abitato e lungo le strade comunali* - Allegato “D”.

Gli impianti devono essere posizionati a distanza di 20 m dai segnali stradali, impianti semaforici, intersezioni e altri cartelli se posti a distanza inferiore di 3 m dalla carreggiata.

Si rammenta inoltre che qualora posizionati nelle aree limitrofe alle rotonde stradali (come rotonda Via Savigliano – Corso Roma), dovranno essere disposti in senso radiale, con lato minimo del basamento verso il centro della rotonda, garantendo uniformità con i mezzi preesistenti.

L'esposizione temporanea di impianti di pubblicità e propaganda, in materiale rigido (come sopra denominati totem) aventi carattere commerciale, oppure che prevedono manifestazioni non aventi scopo di lucro, ma contenenti sponsorizzazioni commerciali, è consentita nelle zone B e C, nelle seguenti postazioni:

- Corso Roma angolo Via Savigliano (aiuola tribunale) – n. 1 strutture (riservata esclusivamente al Comune di Saluzzo o agli enti ad esso strumentali);
- Corso XXVII Aprile (aiuola parco Villa Aliberti) – una struttura;
- Via Spielberg (aiuola fronte civico n. 100) – una struttura;
- Via Torino angolo Via Vittime di Bologna (aiuola) – una struttura;
- Piazza Cesare Battisti (intersezione Via Pagno / Via Revello) – una struttura;
- Via della Resistenza (aree verdi tra i parcheggi) – una struttura;
- Piazza Dante (giardini) – una struttura;
- via Francesco e Giuseppe Lattanzi al civico 19
- via Francesco e Giuseppe Lattanzi angolo via Bovo

L'esposizione di mezzi di pubblicità e propaganda, in materiale rigido (es. totem) aventi carattere commerciale, deve essere temporanea ed è ammessa per un periodo massimo di 30 giorni, per non più di tre volte all'anno per la medesima attività pubblicizzata, con un intervallo tra ciascuna volta di almeno 30 giorni.

Verranno prese in considerazione solo le domande di autorizzazione all'esposizione di totem che interessino frazioni di periodi di occupazione che non oltrepassino i sei mesi dalla domanda.

Gli impianti dovranno obbligatoriamente essere coperti da una polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni a terzi.

La struttura di sostegno, in relazione al tipo di impianto installato, dovrà garantire le condizioni di sicurezza statica e di resistenza alla spinta del vento.

La gestione di questa tipologia di impianti può essere affidata a terzi, previa apposita stipula di convenzione con il Comune.

E' ammessa altresì la collocazione di impianti di pubblicità e propaganda della tipologia a Totem in Corso Italia (n. 2 posizioni nella zona antistante l'istituto di credito "BNL" e una al numero civico 57), Piazza Risorgimento e Corso Piemonte ai soli fini istituzionali ed esclusivamente per le manifestazioni organizzate dal Comune di Saluzzo o dagli enti ad esso strumentali.

STENDARDI

Si definisce "**Stendardo**" il mezzo pubblicitario mono o bifacciale realizzato in materiale polivinilico o simile, resistente agli agenti atmosferici, saldamente ancorato all'apposito palo di sostegno dell'illuminazione pubblica, ai fini del rispetto delle condizioni di sicurezza.

Gli unici stendardi che possono essere installati sul territorio comunale sono quelli ad esclusivo uso istituzionale, ossia quelli che pubblicizzano manifestazioni dallo stesso Comune patrocinato non aventi scopo di lucro, nonché quelli in cui il soggetto richiedente sia un Ente pubblico o un'Associazione senza finalità di lucro e che abbia ottenuto per la specifica manifestazione il patrocinio dell'Amministrazione comunale.

Gli stendardi devono essere posizionati sui pali dell'illuminazione pubblica, previo nulla osta dell'ente proprietario, ad un'altezza non inferiore a 2,50 m dal suolo qualora la proiezione a terra insista in corrispondenza di percorsi pedonali e ciclabili o in presenza di marciapiede di delimitazione e protezione del palo e spartitraffici, mentre in caso di installazione lungo percorsi carreggiabili devono essere posizionate ad un'altezza non inferiore a 4,50 m dal suolo. Inoltre, dovrà comunque essere sempre rispettato il rientro di 0,20 m dal filo del marciapiede o della banchina stradale a delimitazione dell'area in cui è situato il palo. Le dimensioni devono essere quanto più uniformi in relazione alla via in cui sono installati, al fine di preservare l'ordine e il decoro urbano, oltre che gli eventuali coni visivi.

Questa tipologia di impianto può essere autorizzata nella zona "C" e nella zona *B0 - Accessi Alla Città'* quali assi principali di compenetrazione del centro abitato.

In via eccezionale sono possibili installazioni nella zona "A" in corrispondenza degli spazi individuati dall'Amministrazione sempre e solo ad esclusivo uso istituzionale in Piazza Montebello; altresì ammessi ai pali della luce nel tratto compreso tra la l'intersezione di Via Spielberg e Corso Roma e la rotonda dell'ex Tribunale.

L'installazione di detti stendardi dovrà avvenire in maniera ordinata e nel rispetto del decoro pubblico e della sicurezza stradale, garantendo l'intervallo di un palo tra due messaggi successivi.

Gli impianti dovranno obbligatoriamente essere coperti da una polizza assicurativa che sollevi il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, anche di eventuali danni a terzi; dovranno essere rimossi nel giorno immediatamente successivo a quello di scadenza

indicato dal provvedimento di autorizzazione, a carico esclusivamente del soggetto richiedente.

La struttura di sostegno, in relazione al tipo di impianto installato, dovrà garantire le condizioni di sicurezza statica e di resistenza alla spinta del vento, oltre a ricondurre le colorazioni dei messaggi pubblicitari nei limiti previsti dal C.d.S. e Regolamento di Attuazione. La struttura di aggancio dovrà essere fissa e provvista di aggancio rapido in modo tale da non recare danni ai pali stessi ad ogni posizionamento.

4.4.4. Pubblicità permanente: segno orizzontale reclamistico su superficie stradale. Abrogato

4.4.5. Impianto pubblicitario di servizio - pubblicità permanente

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Sono ammessi sul territorio del Comune i seguenti impianti pubblicitari di servizio:

1. paline fermata bus
2. pensiline fermata bus

I predetti impianti devono avere le seguenti principali caratteristiche tecniche ed essere compatibili con il contesto urbano ed ambientale in cui vengono collocati.

1. Paline fermata bus

Struttura integrata con palina fermata bus, ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione di messaggi commerciali.

- Deve avere il pannello indicatore delle linee di pubblico servizio all'altezza di m. 2,30 mentre la parte retrostante, opposta al senso di provenienza del mezzo pubblico, può essere riservata alla pubblicità permanente, avente misura massima di 0,70 mq.
- Deve essere collocata in modo che il pannello superiore non sporga oltre il filo marciapiede e comunque non invada la carreggiata.

L'installazione è ammessa nelle Zone B1 – B2 e C, prevedendo una struttura in metallo di colore grigio micaceo, salvaguardando comunque l'uniformità tipologica.

2. Pensiline fermata bus

Struttura integrata con pensilina fermata attesa bus, ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione di messaggi commerciali.

- Possono essere dotate di un unico pannello pubblicitario di dimensioni non superiori a 1,5 mq. Il pannello può essere posizionato sul lato della pensilina opposto a quello di provenienza del mezzo pubblico o sul lato parallelo all'asse viario.

L'installazione è ammessa nelle Zone B1 – B2 e C, prevedendo una struttura in metallo di colore grigio micaceo, salvaguardando comunque l'uniformità tipologica; possono sussistere casi in cui la valutazione della posizione, della tipologia della struttura e della finitura possano essere valutate in sede di rilascio dell'Autorizzazione, in relazione al caso specifico.

4.4.6. Pubblicità eseguita con mezzi sonori

La pubblicità fonica *fuori e all'interno del centro abitato* è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle normative vigenti in materia. Si rammenta che tale pubblicità è vietata nel limite di 300 m dalle aree sede di ospedali e case di cura ed in concomitanza di funzioni civile e religiose.

La pubblicità fonica deve essere preventivamente autorizzata ed il richiedente dovrà provvedere al pagamento dell'imposta sulla pubblicità prima dell'effettuazione della pubblicità stessa.

E' fatto divieto di diffondere messaggi pubblicitari a contenuto contrario alla moralità ed al buon costume, ovvero oltraggiosi nei confronti delle autorità, o ingiuriosi dei confronti di privati.

4.4.7. Pubblicità sui veicoli

Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:

- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b) che non si espona sulla parte anteriore del veicolo;
- c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm. rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi, nonché, sui veicoli per uso speciale omologati per tale uso e rientranti nella classificazione di cui all'art. 203 del Regolamento di attuazione del C.d.S. alle seguenti condizioni:

- a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
- b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
- c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
- b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq;
- c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm. dai dispositivi di segnalazione visiva;
- e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, nè disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

Tutte le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate.

4.4.8. Mezzo pittorico e gigantografia su ponteggi

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie, interamente vincolato in aderenza a ponteggi o recinzioni di fabbricati in costruzione e/o ristrutturazione.

L'autorizzazione del posizionamento potrà avvenire solo previo nullaosta da parte dei detentori delle porzioni di unità immobiliari retrostanti.

Il mezzo pittorico deve essere inserito in modo da garantire un miglioramento dell'immagine della città rispetto alla recinzione di cantiere, al ponteggio ed alle opere realizzate per la sicurezza del cantiere e, quindi:

- le dimensioni non possono eccedere quelle strettamente necessarie all'opera edilizia in corso;

- le dimensioni del messaggio pubblicitario, per gli edifici vincolati, non possono essere, in ogni caso, superiori al 70% del mezzo stesso. La restante superficie dovrà raffigurare il fabbricato oggetto di recupero.

Data l'impossibilità di ulteriore definizione a priori dell'immagine complessiva di tale tipologia, l'autorizzazione è, comunque, subordinata all'approvazione del progetto da parte del servizio sviluppo compatibile del territorio. Tale approvazione dovrà tener conto delle dimensioni globali e delle misure in proporzione al pannello complessivo, dei colori, delle modalità di installazione, nonché della valutazione di impatto nell'ambiente circostante.

La collocazione del mezzo pittorico è consentita, per la sola durata del cantiere, su tutto il territorio comunale.

4.4.9. Impianti all'interno di strutture sportive

Non sono soggetti a preventiva autorizzazione gli impianti collocati all'interno delle strutture sportive e non visibili da aree pubbliche circostanti, ferma restando la necessità del pagamento delle imposte previste da legge e regolamento.

Negli altri casi l'impianto deve essere tra quelli previsti dal presente piano ed essere preventivamente autorizzato.

4.4.10. Volantinaggio

In tutto il territorio comunale, è ammessa la distribuzione di volantini ed opuscoli pubblicitari, sia che la distribuzione venga effettuata a mano sia che venga effettuata mediante collocazione del materiale pubblicitario sui veicoli delle auto in sosta, previo pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

E' vietato gettare sul suolo pubblico volantini e simili.

4.4.11. Cavalletti espositivi, lavagne a parete, roll up e bandiere a vela a carattere temporaneo

In tutte le zone è concesso il posizionamento:

- di lavagne a parete le quali dovranno essere apposte senza coprire o compromettere l'apparato decorativo dell'edificio, con dimensioni massime pari a 0,70 x 0,80 m;
- Roll up delle dimensioni di 1,00 x 2,00 m;
- di cartelli temporanei, da posizionarsi su apposita struttura a cavalletto (treppiede tipo pittore - *rif. immagine schematica tabella riassuntiva*) in legno naturale di colorazione chiara o in metallo nella colorazione grigio micaceo. Su tali strutture temporanee di supporto possono essere apposti messaggi pubblicitari, attraverso cartelli rigidi che dovranno essere saldamente fissati alla struttura, di superficie massima pari a 70 cm di base e 80 cm di altezza, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Bandiere a Vela, delle dimensioni di 0,65 x 1,70 m.

La valutazione sul posizionamento richiesto verrà effettuata in relazione ad ogni specifica richiesta, dal competente ufficio comunale.

I mezzi potranno essere collocati, fatta eccezione per le lavagne a parete, in adiacenza alle attività commerciali o ai locali pubblici che ne fanno richiesta (entro cioè una distanza di 2,00 m dalla vetrina dell'attività o posizionati nell'area del dehor di somministrazione), al fine di pubblicizzare particolari eventi o manifestazioni con carattere di eccezionalità (vendite promozionali, iniziative straordinarie, inaugurazioni, ecc...).

Non dovranno in alcun modo ostacolare il passaggio pedonale, ciclabile qualora permesso o veicolare; dovrà necessariamente essere garantito il passaggio per il transito pubblico, con particolare attenzione ai soggetti diversamente abili.

Tali impianti non potranno avere dimensioni tali da impedire la visibilità al traffico veicolare o alla segnaletica stradale, evitando colori che possano generare confusione con la stessa;

Dovrà pertanto essere garantito sui marciapiedi un passaggio di almeno 1,00 m, mentre nelle aree al di sotto dei portici deve essere garantito il passaggio di almeno 1,50 m.

Trattandosi di mezzi temporanei, non saranno concessi per periodi di esposizione superiore a 15 giorni, solo in coincidenza di particolari eventi o manifestazioni, per non più di 3 volte l'anno.

Per le sole attività di somministrazione di alimenti e bevande che espongano i relativi menù del giorno, fa eccezione alla temporaneità l'installazione di cavalletti espositivi e lavagne a muro, i quali potranno essere apposti per l'intero anno solare, facendo salve le disposizioni regolamentari delle distanze di cui ai punti precedenti.

4.4.11. bis Installazione cavalletti espositivi bifacciali riservata al Comune di Saluzzo o a enti ad esso strumentali

All'interno della zona A, possono essere installati dei cavalletti espositivi bifacciali con apertura a compasso, aventi ad oggetto iniziative e/o manifestazioni del Comune di Saluzzo o di enti ad esso strumentali, previa comunicazione e valutazione preventiva dell'ufficio di polizia locale.

4.4.12 Impianti pubblicitari a carattere permanente annessi a dispositivi per ricarica di veicoli elettrici

E' ammessa l'installazione di cartelli pubblicitari permanenti abbinati a dispositivi per la ricarica di veicoli elettrici in tutte le aree in cui è suddiviso il territorio Comunale come previsto al precedente articolo 3, fatta eccezione per la "Zona A" all'interno della quale è il posizionamento è limitato alla Piazza Garibaldi.

Il punto di collocazione e tipologia dell'impianto/i, e relativo/i dispositivi di ricarica, le superfici degli spazi espositivi, il disegno e le forme architettoniche/stilistiche, le modalità di gestione del servizio, le eventuali garanzie assicurative, devono essere proposte all'Amministrazione Comunale e preventivamente approvate dalla stessa.

I predetti impianti devono soddisfare le seguenti caratteristiche:

- L'installazione non potrà avere dimensioni tali da impedire o limitare la visibilità al traffico veicolare o alla segnaletica stradale, evitando colori che possano generare confusione con la stessa;
- Non deve essere in alcun modo ostacolato il passaggio pedonale, ciclabile o veicolare che dovrà essere necessariamente garantito;
- Il posizionamento deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e successivo Regolamento di attuazione;
- Deve essere verificata la distanza di almeno m 10 dagli incroci;
- L'impianto pubblicitario deve costituire un tutt'uno con il dispositivo di ricarica elettrica, qualora sia prevista la presenza di più messaggi pubblicitari deve essere garantita l'ordinata disposizione degli stessi e la regolarità di disegno e forma, la distanza minima dal suolo è di 0,40 m;
- La struttura di sostegno, in relazione al tipo di impianto installato, dovrà garantire le condizioni di sicurezza e resistenza alla spinta del vento.

4.5. INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELL'AMBITO DELLA ZONA DI RISPETTO DEI CIMITERI.

Nelle zone di rispetto dei cimiteri non è ammessa l'installazione di alcun mezzo pubblicitario, sono viceversa ammessi mezzi affissionali per "necrologi".

5. DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITÀ

Fermo restando quanto previsto nelle precedenti parti del presente Piano, sono vietati i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possono, al giudizio dell'Ente proprietario della strada, ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazione luminose di circolazione, ovvero rendere difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

E' vietato utilizzare alberi, pali ed altri supporti di pubblica utilità (es: pali ENEL, TELECOM, ecc.) per il posizionamento di striscioni, gonfaloni, bandiere, ad eccezione degli standardi regolamentati dall'art. 4.4.3 del presente Piano.

In particolare in conformità a quanto previsto dal Codice per i beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22.1.2004 n.42, è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione e' trasmessa al Comune ai fini dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza.

E' viceversa ammessa in corrispondenza dei predetti beni l'installazione di supporti per informazioni storiche, culturali e turistiche.

Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma precedente, e' vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

In relazione agli stessi beni il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

6. TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato a titolo permanente, dovrà essere saldamente fissato, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto autorizzato;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) data di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione.

La targhetta o la scritta di cui al comma 1 deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

7. AUTORIZZAZIONI E AUTORITÀ COMPETENTE

L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari inclusi nel presente Regolamento, all'interno del centro abitato, è soggetta ad autorizzazione, rilasciata dal Responsabile del Settore comunale competente previa verifica di conformità alle norme del Codice della Strada e del Relativo regolamento di attuazione.

Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad Ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili sulla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

L'autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo privato, visibili da strada pubblica, necessita di autorizzazione preventiva del proprietario del suolo o del bene immobile su cui sarà collocato il mezzo.

Si rimanda interamente all'art. 53 del Regolamento di attuazione dell'art. 23 del Codice della Strada per tutte le prescrizioni relative a mezzi ed impianti da installare fuori dei centri abitati.

In merito alla competenza al rilascio si rammenta che:

Fuori dei centri abitati:

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di essa è rilasciata dalle rispettive amministrazioni proprietarie.

Dentro i centri abitati:

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 4 del Codice della Strada, all'interno dei centri abitati è rilasciata dal Comando Polizia Municipale, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è, regionale o provinciale.

7.1. Documentazione per il rilascio di autorizzazioni permanenti

Il soggetto interessato al rilascio di un' autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, deve presentare la relativa domanda in bollo al Comune, allegando in duplice copia:

- un progetto in scala del mezzo pubblicitario, con l'indicazione delle dimensioni e del materiale che si intendono utilizzare e di una planimetria in scala idonea indicante il sito di installazione comprensiva di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente;
- una dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato progettato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a conseguente responsabilità;
- una relazione tecnica che attesti la conformità dell'installazione da effettuare alle norme del presente Piano;
- nel caso di impianti pubblicitari che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con la certificazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia;
- il nulla osta del proprietario della strada, se la stessa non è comunale;
- un bozzetto del messaggio da esporre. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi.

Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili, installati conformemente alle disposizioni di cui al Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione, il titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione e fermo restando la durata della stessa, qualora intenda variare il messaggio pubblicitario deve fare domanda allegando il bozzetto del nuovo messaggio.

Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi per l'esposizione di messaggi affissionali periodici, non viene richiesta la presentazione dei bozzetti.

7.1.1 Rilascio delle autorizzazioni permanenti

L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della stessa, riportando gli estremi dell'avvenuto ricevimento. Il funzionario responsabile del procedimento comunica all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio dello stesso.

Il responsabile del procedimento istruisce la pratica, acquisendo direttamente gli eventuali pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro i 60 giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere adeguatamente motivato.

L'installazione dei mezzi pubblicitari autorizzati deve essere completata entro il termine di mesi sei dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

7.1.2. Durata

L'autorizzazione decorre dalla data di rilascio della medesima, risultando indipendente dalla data di collocazione del mezzo.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari permanenti deve essere intestata al soggetto richiedente ed ha validità per un periodo di 3 anni. Eventuale rinnovo è subordinato a nuova Autorizzazione.

Le richieste di rinnovo vanno presentate almeno 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa e devono riportare una dichiarazione del soggetto richiedente, attestante che nessuna delle condizioni e degli elementi dichiarati in sede di prima istanza sono mutate alla data di inoltramento del rinnovo.

In caso di mancato versamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e delle pubbliche affissioni, per oltre 30 giorni dalla data prescritta, l'Ufficio comunicherà l'avvenuta decadenza dell'autorizzazione e l'impianto dovrà essere rimosso. In caso di mancata rimozione si provvederà d'Ufficio a spese del titolare dell'impianto.

In caso di assenza del messaggio pubblicitario su cartelli o di altri mezzi pubblicitari permanenti per un periodo maggiore di mesi 3, l'Ufficio comunicherà l'avvenuta decadenza dell'autorizzazione e l'impianto dovrà essere rimosso. Si considera privo di messaggio pubblicitario l'impianto occupato dal messaggio "Spazio libero" o simile.

In caso di impianti che prevedono una forma di installazione in aggregazione (ad esempio come in caso di preinsegne e frecce direzionali) è obbligatoria l'installazione in forma aggregata su medesimo supporto quando l'impianto non raggiunge il numero massimo ammesso dal relativo articolo, con obbligo di ospitalità di mezzi appartenenti a soggetti

terzi senza alcun rimborso o indennizzo, con esclusione di obbligo di richiesta di assenso all'originario richiedente l'impianto (forma totalmente gratuita).

7.1.3. Obblighi del titolare dell'autorizzazione

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- rispettare tutte le norme prescritte dai Regolamenti Comunali, dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione, con particolare attenzione a quelle relative alla sicurezza;
- verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio, degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno, oltre ad effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino in caso di danneggiamento, usura, anche l'eventuale pulizia da scritte e graffiti apposti;
- adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1 del Regolamento di attuazione dell'art. 228 del Codice della Strada (*Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi di competenza degli enti proprietari di strade*), al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio;
- in ogni cartello ed insegna deve essere applicata la targhetta di cui al precedente paragrafo 6, prescritta dall'art. 55 del D.P.R. 495/1992 .

E' fatto altresì obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di mezzi pubblicitari temporanei, inclusi i segni orizzontali reclamistici, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

7.2. Documentazione per il rilascio di autorizzazione temporanea

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione temporanea per l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario deve presentare la relativa domanda in bollo al competente Ufficio comunale, corredata da una descrizione dell'impianto (bozzetto) in cui siano indicate, oltre alla durata dell'esposizione, anche l'ubicazione, la forma, le dimensioni, le scritte, i colori ecc...

L'Ufficio comunale competente provvede al rilascio dell'autorizzazione per le occupazioni che rispettano le disposizioni con il presente Piano.

7.3. Vigilanza

L'amministrazione comunale, a mezzo del proprio personale competente, è tenuta a vigilare sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri

mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. E' altresì obbligata a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere al ripristino delle condizioni iniziali, entro il termine fissato. Decorso tale termine l'Ente proprietario, valutate le eventuali osservazioni avanzate, entro dieci giorni, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

Limitatamente al disposto dell'art. 23, comma 3 del Codice della Strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri

dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici se non rispondenti al disposto dell'art. 23, comma 1 del codice, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

Tutti i messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, addebitando le spese al titolare dell'autorizzazione.

7.4. Prescrizioni relative agli impianti esistenti

I cartelli o mezzi pubblicitari installati senza le previste autorizzazioni alla data dell'entrata in vigore del presente Piano, conformi a tutte le prescrizioni in esso contenute, potranno essere autorizzati, sulla base di una domanda contenente la dichiarazione relativa alla data di installazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

In assenza di domanda di autorizzazione presentata entro tre mesi dalla data di comunicazione della Civica Amministrazione, tali impianti dovranno essere rimossi a cura e spese del soggetto proprietario o, in difetto, a cura dell'Amministrazione che si rivarrà sul soggetto inadempiente.

Nel caso di impianti non autorizzati e non conformi, i soggetti richiedenti dovranno provvedere a loro cura e spese alla ricollocazione degli impianti in altri siti a loro scelta, nel rispetto delle norme e delle tipologie del presente Piano e fatti salvi i diritti di terzi e di altri soggetti già autorizzati.

8. SANZIONI AMMINISTRATIVE

Qualunque violazione del presente Piano, come pure l'inosservanza di condizioni dettate con la stessa autorizzazione, sarà sottoposta alle sanzioni previste dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, dall'articolo 23 del D.lgs 285/92 nonché dalle vigenti norme in materia.

9. IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Gli impianti per le pubbliche affissioni sono i manufatti destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie, generalmente di materiale cartaceo, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x 100.

Gli impianti attualmente in uso presentano le dimensioni standard 70x100, 140x200, 200x140, in modo da poter utilizzare in modo ottimale i fogli 70x100 e loro multipli, nelle cui dimensioni vengono forniti i manifesti destinati alle affissioni.

I diversi impianti affissionali si suddividono in funzione della loro finalità di utilizzo, nelle seguenti categorie:

- ISTITUZIONALI/SOCIALI NON ECONOMICI: impianti preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di interesse pubblico effettuati da enti pubblici o di diritto pubblico senza fine di lucro e alla diffusione di messaggi di natura sociale priva di rilevanza economica o non finalizzati al lucro a cura di soggetti economici.
- COMMERCIALI: impianti adibiti all'esposizione periodica di messaggi pubblicitari a fine di lucro.
- FUNEBRI: impianti adibiti esclusivamente alle comunicazioni di carattere funerario, normalmente costituiti da manifesti di formato ridotto.

Tipologie e formati

Gli impianti per le pubbliche affissioni sono uniformati ai seguenti formati:

Tabella

Si definisce "tabella" un manufatto bidimensionale di profondità massima pari a cm 5, dotato di una cornice metallica e di una superficie per l'affissione cartacea in lamiera zincata, vincolato in aderenza a strutture edificate, di dimensioni multiple di cm. 70x100 e con utilizzo limitato ad una sola facciata;

Stendardo

Si definisce "stendardo" un elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, di dimensioni cm. 70x100, 100x140, 140x200, 200x140;

Poster

Si definisce "poster" un manufatto bidimensionale rigidamente ancorato al suolo o in aderenza ai fabbricati, destinato ad accogliere manifesti delle pubbliche affissioni di dimensioni massime di cm. 600x300.

Le caratteristiche tecniche degli impianti sono visibili nell'allegato C del presente piano e risultano essere vincolanti per le tipologie rappresentate per gli impianti di nuova installazione.

Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni non possono essere rimossi o spostati se non per ragioni di pubblico interesse.

L'utilizzo di muri di recinzione o di altri manufatti di proprietà privata per il sostegno di impianti di pubblica affissione non comporta alcun compenso o indennità a favore dei rispettivi proprietari e l'eventuale rimozione deve essere motivata e preventivamente autorizzata dall'amministrazione comunale.

Gli steccati, le recinzioni, le impalcature, i ponteggi, i graticci ed ogni altro manufatto temporaneo, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, possono essere destinati esclusivamente al servizio comunale di affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.

L'uso esclusivo degli spazi di cui al precedente comma non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari

In conformità a quanto stabilito dall'art. 18, comma 3 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e dall'art. 16, comma 3 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, la superficie destinata alle pubbliche affissioni non può essere inferiore al limite minimo di mq. 12 per ogni mille abitanti.

SUPERFICIE TOTALE m² 738,36

Affissioni istituzionali
e commerciali m² 634,30

Affissioni funebri m² 104,06

9.1. Norme particolari per le pubbliche affissioni

- Per le tabelle di pubbliche affissioni non vengono prese in considerazione le distanze tra gli altri impianti pubblicitari.
- Nei casi di standardi affissionali disposti parallelamente alla carreggiata e posizionati fra gli alberi, non vengono rispettate le distanze dai segnali stradali fissate per i cartelli.
- Nei casi di standardi affissionali, in deroga a quanto previsto per i cartelli, la distanza fra altri mezzi pubblicitari permanenti e/o affissionali viene determinata in 10 metri.

10. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per tutto quanto non previsto dal presente Piano valgono le norme contenute nel D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada), D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.

(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), D.lgs. 15.11.1993 n. 507, ed altre disposizioni vigenti in materia.

E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Piano.

Per istanze giacenti alla data di approvazione del presente regolamento è ammesso il rilascio di autorizzazione per un periodo non superiore ad anni 1, non rinnovabili. Si rammenta che le istanze depositate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere conformi ai disposti dello stesso.

Ad intervenuta scadenza delle Autorizzazioni in essere si applicano le disposizioni del presente Regolamento come revisionato e/o modificato. Nell'ipotesi di Autorizzazioni non indicanti la durata, la stessa è da intendersi non superiore ad anni 3 dall'approvata revisione al presente regolamento.

Alla data di approvazione delle modifiche al vigente piano, nel caso di impianti non autorizzati e non conformi, i soggetti proprietari dovranno provvedere a loro cura e spese alla rimozione, o, in difetto, la rimozione avverrà a cura dell'Amministrazione che si rivarrà sul soggetto inadempiente.

Alla data di approvazione delle modifiche al vigente piano, nel caso di impianti autorizzati che non risultassero più conformi alle disposizioni modificate, alla scadenza naturale dell'autorizzazione non saranno rinnovati ed i soggetti proprietari dovranno provvedere a loro cura e spese alla rimozione, o, in difetto, la rimozione avverrà a cura dell'Amministrazione che si rivarrà sul soggetto inadempiente.